

Consiglio del 21 marzo 2017

Punto 7 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione relativa al factoring

ALLEGATO 7-2

IFRS9 - Resoconto dell'incontro in Banca d'Italia del 14 febbraio 2017

RESOCONTO DELL'INCONTRO IN BANCA D'ITALIA DEL 14 FEBBRAIO 2017

IFRS 9

PRESENTI Per ASSIFACT Aldanese Riccardo, Burini Nicoletta, Ceriani Massimo

 Per BANKIT Rappresentanti della Divisione Bilancio (titolare Aldo Stanziale, presente all'incontro)

L'incontro si apre con la richiesta di Banca d'Italia di presentare lo stato di avanzamento del settore del factoring in ordine all'analisi e implementazione delle disposizioni dell'IFRS 9.

L'Associazione illustra i lavori svolti in sede associativa con evidenza dei principali approfondimenti sia sulla classificazione e misurazione, anche attraverso un confronto con Assirevi, sia in termini di impairment.

Tali approfondimenti sono stati indotti, tra l'altro, anche dai diversi orientamenti emersi in sede comunitaria, in tema di applicazione dell'IFRS 9, anziché IFRS 15. Sul punto della scelta del principio contabile e della classificazione, Banca d'Italia sembra condividere la strada intrapresa dall'Associazione, che va in continuità con lo IAS 39. Sembra essere accolta, in linea generale, anche la posizione secondo la quale, vista l'attività tipica del factoring, il portafoglio Held to collect va rilevato al costo ammortizzato.

Non sono state espresse particolari osservazioni sulle analisi svolte in tema di SPPI test né sono stati presi orientamenti in ordine alle clausole contrattuali che possono generare fallimento del SPPI test. In effetti il business model tipico delle società di factoring, al di là di operazioni particolari che vanno approfondite, è finalizzato al possesso fino all'incasso dei crediti acquistati.

Banca d'Italia chiede anzi conferma che anche a livello europeo tale orientamento sia ora consolidato. In questi termini, si è fatto presente che l'approccio che emerge dai documenti di Anacredit, che dovrebbero riflettere la classificazione di bilancio, e dalle posizioni "informali" di altri paesi come Francia ed Austria, discussi, tra l'altro, anche con il servizio CR, sembra non proprio coerente con questa impostazione.

Bankit attende nostri ulteriori approfondimenti sulle operazioni di:

- Ri-cessioni
- Cartolarizzazioni dei crediti fattorizzati
- Acquisti NPL

Il maggior interesse dell'Autorità di Vigilanza è indirizzato al tema dell'impairment, delle principali scelte effettuate in ordine ai modelli adottati per la stima delle perdite attese e alle prime approssimative valutazioni di impatto rispetto all'attuale calcolo delle perdite e delle rettifiche di valore.

Si fa presente che a livello associativo il tema di impairment è stato trattato ancora solo in via preliminare.

Si fa inoltre presente che anche gli operatori del settore, ad eccezione di quelli di maggiore dimensione appartenenti a grandi gruppi bancari, sono ancora in fase di approfondimento, pianificazione e valutazione dei modelli da adottare e quindi lontani dal produrre stime e simulazione.

Si segnala che la quasi totalità degli operatori adotta la metodologia standardizzata per il calcolo del rischio di credito; solo pochi sono gli intermediari IRB o in corso di validazione IRB. Tuttavia, e in generale, gli operatori fanno parte di gruppi bancari IRB e adottano i modelli regolamentari delle Capogruppo o attendono le indicazioni delle medesime su quali modelli adottare. Dai primi confronti con gli associati SA, infatti, l'orientamento più diffuso per la stima dell'EL è l'adozione del modello PD*LGD*EAD, ove la PD e LGD possono essere fornite dalla Capogruppo o, in assenza, calcolate con modelli gestionali interni (utilizzando parametri di rischio definiti ai fini gestionali anche per il calcolo delle provisions IFRS 9).

Nelle operazioni pro soluto la PD è quella del debitore ceduto. Nel pro solvendo è possibile la traslazione cedente/ceduto. Tenuto conto che nel pro solvendo l'esposizione in bilancio è comunque intestata al cedente e quindi gli accantonamenti sono da imputare al cedente, si sta valutando come stimare la PD del cedente in relazione alle PD "traslate" dei debitori (es. media delle PD debitori, ecc.).

Si ipotizza che in taluni casi possano anche essere adottati approcci semplificati ed espedienti pratici quali le perdite storicamente registrate in funzione di tipologie di prodotto/clientela.

Banca d'Italia, seppure è stato evidenziato che la riflessione in sede associativa sia ancora agli inizi, appare particolarmente interessata al tema del SICR e, in generale, quali indicatori sono utilizzati nel factoring. Chiede di poter ricevere, in tempi celeri, uno specifico approfondimento sul passaggio da stage 1 a stage 2, che rappresenta la vera novità dell'IFRS 9 (il trattamento previsto per lo stage 3 non è differente da IAS 39).

Con riferimento al passaggio da stage 1 a stage 2, si fa presente che al momento non sono stati individuati indicatori specifici per il settore. I trigger events principali presi in considerazione connessi al peggioramento del merito creditizio sono:

- variazione PD soggetto (da verificare se ipotizzata una soglia minima di variazione)
- concessioni al cliente (forborne performing) – da non confondere con revisione delle condizioni economiche di natura commerciale non connesse a variazioni del rischio di credito che presuppongono difficoltà finanziarie tali da pregiudicare la capacità di rimborso del credito.
- 30 gg past due

Vi sono in corso molte riflessioni, in particolare riguardanti: la data di origination da prendere in considerazione, la data di scadenza e il concetto di scaduto.

Con riferimento alla presunzione di deterioramento significativa del rischio di credito in caso di scaduti da oltre 30 giorni, particolarmente penalizzante nell'operatività basata su crediti commerciali, si è rappresentato quanto segue:

- per le operazioni pro solvendo, sia la normativa attuale del PSD sia quella di prossima applicazione, tengono conto della specificità del factoring di effettuare finanziamenti in "monte" e quindi assumono la presunzione che la scadenza di una singola fattura o poche fatture oltre 30 giorni non

rappresentano necessariamente un “alert” di deterioramento del profilo di rischio del cedente. Come minimo va considerato un approccio che preveda l’applicazione di soglie di materialità.

- per le operazioni pro soluto, richiamando le previsioni del par. 5.5.11 che considerare come data di avvio del calcolo dei 30 gg non la scadenza contrattuale del pagamento ma la data attesa di incasso, è stato rappresentato che nei contratti factoring, nella determinazione del prezzo dell’operazione si tiene conto delle abitudini di pagamento dei debitori ceduti (non connessi a difficoltà finanziaria degli stessi) e quindi dei ritardi medi che ne derivano (DSO). Tali “Delay” possono trovare esplicita rappresentazione nei contratti o essere considerati “implicitamente” nella formula dello sconto che determina il prezzo.

Pur non esprimendo posizioni o condivisioni, i colleghi della Divisione Bilancio non sono sembrati ostili a tale argomentazione.

Riserve o particolari osservazioni non sono state espresse nemmeno all’utilizzo di PD frazionate. Tenuto conto che le esposizioni di factoring hanno durata tipica dei crediti commerciali e quindi inferiori all’anno, si può ipotizzare di ragionare non in termini di PD a 12 mesi ma di PD “a breve” oppure riproporzionando l’EAD per la vita residua. Tale impostazione sembra che abbia trovato condivisione soprattutto in riferimento agli acquisti a titolo definitivo che sono rappresentati in bilancio come crediti con scadenze determinate.

Con riferimento al tema della qualità e disponibilità dei dati, con particolare riferimento ai portafogli erogati prima della data di entrata in vigore dell’IFRS 9, si fa presente che le riflessioni sono ancora in corso e che gli Associati, anche in base ai modelli che stanno valutando di implementare, stanno lavorando per creare le basi dati, per recuperare le informazioni. La qualità dipende anche dalla profondità storica che dipende dalle logiche di attribuzione dell’inception date, per l’operatività di factoring, per quanto ovvio e in coerenza con quanto detto per la PD l’inception date dovrebbe essere quella di cessione. Per il pro solvendo tenuto conto della breve durata media dei crediti caricati sarebbe preferibile un approccio simile al pro soluto piuttosto che considerare la data di apertura del fido che molti operatori del settore non comunicano.

Bankit esprime interesse per la nota in fase di predisposizione a livello associativo e chiede di poterla visionare entro un paio di mesi.

In ordine alla questione della qualità e disponibilità dei dati, Banca d’Italia chiede se le segnalazioni all’archivio perdite e archivio sofferenza possano agevolare gli intermediari in questa fase di recupero dati e alimentazione DB.

Bankit ci invita inoltre a sollecitare gli operatori del settore a fornire dati e stime d’impatto derivanti dal passaggio da incurred loss a expected loss.